



*Il Codice dell'Ambiente
dopo
il D.Lgs. 116/2020*

30 settembre 2020

Il quadro normativo:

- **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** - Norme in materia ambientale
- **D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4**
- **Direttiva Europea 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE**
- **D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205** di recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE
- **Direttiva Europea 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE** di modifica della Direttiva europea 2008/98
- **D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116** «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851»

Le principali novità

Ecco alcune delle più significative modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020:

- ❖ Definizioni (rifiuti urbani, rifiuti da demolizione e costruzione, riempimento);
- ❖ Deposito temporaneo prima della raccolta;
- ❖ Trasporto dei rifiuti;
- ❖ Registro «cronologico» di carico e scarico;
- ❖ Sistema di tracciabilità dei rifiuti;
- ❖ Classificazione dei rifiuti;
- ❖ Responsabilità estesa del produttore.


Definizioni

(Art. 183)

Vengono introdotte alcune nuove definizioni:

Rifiuti urbani:

- nuovo concetto di rifiuti ~~assimilati~~ agli urbani → assimilazione per legge (rifiuti simili per natura e composizione);
- vi rientrano i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonchè i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature.
- **Ma viene precisato che i rifiuti urbani non includono i rifiuti da costruzione e demolizione»** (art. 183, co. 1, lett. b-*sexies*).



1/1/2021

Definizioni

(Art. 183)

Vengono introdotte alcune nuove definizioni:

Rifiuti da demolizione e costruzione (comma 1 lett. b-*quater*): si tratta dei «rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione»;

Riempimento (comma 1 lett. u-*bis*): qualsiasi operazione di recupero in cui i rifiuti non pericolosi «idonei» sono utilizzati per il ripristino di aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono:

- sostituire materiali che non sono rifiuti;
- essere idonei agli usi;
- limitati alla quantità strettamente necessaria.

Definizioni

(Art. 183)

Deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di recupero e/o smaltimento, prima della raccolta ai sensi dell'art. 185 bis



Viene chiarito che:

- il deposito temporaneo **non necessita di alcuna autorizzazione**;
- il deposito dei rifiuti di demolizione e costruzione può avvenire anche presso le aree di pertinenza dei **punti di vendita dei relativi prodotti**.



Deposito temporaneo prima della raccolta

(Art. 185 bis)



Le condizioni:

- nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti → intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
- i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- i rifiuti sono raggruppati per **categorie omogenee**, nel rispetto delle relative norme tecniche;
- nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Il deposito temporaneo e le manutenzioni

- 1. Le infrastrutture a rete:** Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture può coincidere con:
- la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva,
 - o con la sede locale del gestore della infrastruttura,
 - o con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica.

NB. La movimentazione è accompagnata dal documento di trasporto DDT attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Il registro di carico e scarico può essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti o presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale.

Il deposito temporaneo e le manutenzioni

2. Le manutenzioni e i piccoli interventi edili: I rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede è accompagnato dal **documento di trasporto (DDT)** che deve attestare:

- il luogo di effettiva produzione,
- tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume,
- Il luogo di destinazione.

In alternativa
al FIR !

Il Formulario di identificazione dei rifiuti

(Art. 193)

Cosa **non è** cambiato:

- Il modello del dm 145/1998 fino all'emanazione di un apposito decreto e le relative disposizioni;
- Le 4 copie ed il relativo giro (produttore → trasportatore → destinatario → produttore);

Cosa **è** cambiato:

- E' possibile trasmettere la 4 copia tramite PEC, ma il trasportatore deve conservare il documento originale o lo invii successivamente, al produttore;
- Va conservato per 3 anni e non più per 5;
- Fino all'entrata in vigore del nuovo decreto, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, è possibile **acquisire i FIR attraverso un'apposita APP sui portali istituzionali delle camere di commercio** ;
- Possibile compilazione tramite APP camere di commercio.

Il registro di carico e scarico

(Art. 190)

- Diventa «cronologico»;
- E' confermato l'esonero per le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di costruzione e demolizione, scavo e per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8;
- Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 148/1998
- Più chiari i tempi per le annotazioni (per trasportatori e commercianti):
 - per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
 - per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi **dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;**
 - per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi **dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;**
 - per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
- Si deve conservare per 3 anni e non più 5.

Registro Elettronico Nazionale

(Art. 188 bis)

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti è:


- collocato presso il ministero dell'Ambiente e tenuto dall'Albo Gestori ambientali;
- Suddiviso in **2** sezioni:
 - una sezione **Anagrafica**, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
 - una sezione **Tracciabilità**, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli artt. 190-193.
- Con decreto ministeriale saranno definite modalità di funzionamento, iscrizione e tenuta anche al fine di consentire la lettura integrata dei dati e gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico e al formulario per il trasporto.
- **Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i DM 145/1998 e 148/1998 su carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.**
- Chi sarà obbligato?
 - gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
 - i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
 - i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
 - per rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'art. 189, comma 3 (quindi **no** produttori rifiuti non pericolosi edilizia e trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi);

Classificazione dei rifiuti

(Art. 184)



La corretta attribuzione dei **codici dei rifiuti** e la classificazione delle **caratteristiche di pericolo** dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore



sulla base di **Linee guida** del SNPA approvate con decreto del Ministero dell'ambiente

**31 dicembre
2020**

Il SNPA ha già emanato le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” pubblicate sul sito istituzionale a marzo 2020 che però hanno valenza d’indirizzo per le agenzie e non nei confronti degli operatori.

Responsabilità nella gestione dei rifiuti (art 188)

- Il produttore deve affidare i rifiuti ad un soggetto autorizzato;
- La consegna dei rifiuti ad un soggetto autorizzato però non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento.
- Viene confermata l'esclusione della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 (Allegato C alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente), o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12 (Allegato B alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente), al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato, entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (con la possibilità dell'invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi l'originale).
- **Però**, per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) è necessario ottenere l'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell'impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Le nuove sanzioni

(art. 258)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Violazione	Prima	Dopo
Mancata comunicazione al catasto (o inesatta o incompleta)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.000 euro (riduzione nel caso sia effettuata entro il 60 giorno dalla scadenza: sanzione da 26 euro a 160 euro)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro (riduzione nel caso sia effettuata entro il 60 giorno dalla scadenza: sanzione da 26 euro a 160 euro)
Mancata tenuta del Registro di carico e scarico (o in modo incompleto o inesatto)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.000 euro. Se rifiuti pericolosi sanzione da 15.000 euro a 93.000 euro + sanzione accessoria della sospensione da 1 mese ad 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile e dalla carica di amministratore.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Se rifiuti pericolosi, sanzione da 10.000 euro a 30.000 euro, + nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Le nuove sanzioni

(art. 258)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Violazione	Prima	Dopo
Trasporto senza formulario o con formulario incompleto o inesatto	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Se rifiuti pericolosi si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale. Tale ultima pena si applica anche a chi predispone un certificato di analisi di rifiuti falso.	Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 euro a 10.000 euro. Si applica anche in caso di documenti sostitutivi. Se rifiuti pericolosi si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale (arresto sino a 2 anni). Tale ultima pena si applica anche a chi predispone un certificato di analisi di rifiuti falso.
Violazioni su MUD, registro e trasporto ma con possibilità di ricostruire i dati	Sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1550 euro.	Sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1550 euro. La sanzione ridotta si applica nel caso di omessa tenuta dei registri di c/s da parte del produttore se sono presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata.

Le nuove sanzioni

(art. 258)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Violazione	Prima	Ora
Violazioni plurime		Sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.
Trasmissione o annotazione di dati incompleti o inesatti		È sanzionata solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Responsabilità estesa del produttore



- Il D.lgs. 116/2020 ha interamente riscritto l'art. 178-*bis*, demandando a successivi decreti la definizione di specifici **regimi di responsabilità estesa del produttore**.
- L'obiettivo è quello di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.
- Il **produttore del prodotto** viene definito come «qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti».

Responsabilità estesa del produttore



Per ogni singolo regime di responsabilità estesa del produttore dovranno essere definiti:

- i **requisiti generali minimi** in materia di responsabilità estesa del produttore, ai sensi dell'articolo 178-*ter* (es. definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti gli attori coinvolti nelle diverse filiere);
- le misure che includono l'**accettazione** dei prodotti restituiti e dei rifiuti derivanti dall'utilizzo di tali prodotti, la successiva **gestione dei rifiuti**, nonché la **responsabilità finanziaria** per tali attività.